

La Corte d'Appello di Napoli

Sezione persona e famiglia, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. A. Viciglione

Presidente rel.

dott. M. Sensale

Consigliere

dott. G. Casaburi

Consigliere

letto il ricorso depositato in data 20-06-2013, con il quale (rappr. e difeso dall'Avv.) ha proposto, ex art. 708, ult. comma, c.p.c., reclamo avverso l'ordinanza presidenziale, emessa all'esito della comparizione dei coniugi svoltasi nell'ambito del giudizio promosso per la separazione giudiziale dei coniugi;

letta la comparsa di costituzione della reclamata, (rappr. e difesa dall'Avv.);

letti gli atti e sentito il relatore, sciogliendo la riserva di cui al verbale della Camera di Consiglio del 13-11-2013, ha emesso il seguente

Decreto

ritenuto che il reclamo è tempestivo, in quanto proposto avverso il provvedimento emesso il 31-05-2013, non notificato;

ritenuto, in generale, che i provvedimenti presidenziali abbiano natura temporanea ed urgente e possano essere, in ogni tempo del successivo processo a cognizione piena, revocati o modificati dall'istruttore ex art. 4 l. n.898/70 e succ. mod., ult.comma, senza che sia più previsto il verificarsi di mutamenti nelle circostanze e, quindi, anche in ragione di una semplice rivalutazione delle circostanze esistenti all'epoca della emanazione degli stessi provvedimenti presidenziali;

ritenuto che, in sede di reclamo, la cognizione della Corte di Appello debba intendersi finalizzata al solo scopo di eliminare, al più presto, situazioni che appaiono e ad un sommario esame, macroscopicamente ingiuste ed avulse dalle stesse prime prospettazioni delle parti, senza possibilità di accertamenti riservati appunto al G.I., sulla base delle ulteriori richieste istruttorie delle parti;

rilevato che, nella specie, il reclamante si è lamentato della eccessiva misura dell'assegno mensile di euro 600,00, posto dal Presidente del Tribunale di Napoli a suo carico, per il mantenimento della moglie, sostenendo ch'egli ha un reddito da lavoro dipendente di euro 1.690,00, dal quale va detratto l'importo, pari ad euro 1.090,00 per rate di mutuo e prestiti personali, cui vanno aggiunte le spese fisse di utenze domestiche e quelle per l'acquisto di medicinali, in quanto cardiopatico ed invalido civile, con percentuale al 46% e dunque, volendo ottemperare all'ordinanza presidenziale, non gli resterebbe alcunchè per vivere;

rilevato, inoltre, che costui ha fatto presente che la Sig.ra [redacted], la quale aveva fissato, da circa tre anni, la sua dimora presso l'anziana sig.ra [redacted], ove prestava l'attività di badante, a seguito della morte della medesima, viene ospitata dal figlio della suddetta datrice di lavoro, anch'egli disabile, nel di lui domicilio anagrafico, per cui, nonostante la lettera di licenziamento, ricevuta dalla reclamata, in seguito al decesso della Andolfo, verosimilmente la stessa continua a svolgere, nell'attualità, l'attività lavorativa di badante;

rilevato che il reclamante ha, inoltre, evidenziato avere la reclamata certamente ricevuto una somma a titolo di TFR e percepire la medesima l'indennità di disoccupazione;

rilevato che la reclamata ha eccepito, in via preliminare, la irrivalenza del deposito di documentazione nuova in allegato al reclamo, in quanto non presentata all'udienza presidenziale e nel merito, che il Presidente ha ben valutato e raffrontato le situazioni reddituali delle parti, riconoscendole un assegno di euro 600,00, in quanto priva di ogni reddito e nullatenente;

considerato che la medesima sostiene che le spese del [redacted], non provate, sarebbero di carattere strettamente personale e che ella non ha mai abbandonato la casa coniugale ma che ha accettato l'ospitalità della famiglia [redacted] perché impossibilitata a rientrarvi e che l'attività lavorativa come badante è sempre stata svolta soltanto presso l'abitazione della sig.ra [redacted], chiede pertanto il rigetto del reclamo;

rilevato che l'istanza di riduzione dell'assegno di mantenimento in favore della moglie, avanzata dal [redacted], meriti di essere parzialmente accolta nel senso che la misura di detto assegno debba essere ridotta ad euro 400,00 e non a quella di euro 200,00, richiesta dal medesimo, in considerazione del fatto che la [redacted], per la sua giovane età, seppur ad oggi risulta essere disoccupata, è in grado di svolgere altra attività analoga a quella svolta in precedenza, necessitando, tuttavia, di un contributo economico da parte del marito, fino a quando non reperisca un lavoro sufficientemente redditizio, che le consenta anche di poter pagare un canone di locazione per un'abitazione autonoma; ritenuto che, d'altra parte, il medesimo [redacted], risultando dalla documentazione da lui allegata, percepire un reddito annuale netto superiore ai 21.000,00 euro (CUD 2012) e conseguentemente un reddito mensile di circa 1.800,00 euro e non avendo provato gli esborsi mensili per le rate dei vari mutui da lui contratti, (dei quali non ha nemmeno indicato la ragione), cui ha sostenuto di essere soggetto, tenuto conto che non paga canoni di locazione, essendo proprietario della casa in cui abita e che, può ricavare ulteriore reddito dalla locazione di altro appartamento in Castelvoturno in sua proprietà, può corrispondere detto assegno, nella misura rideterminata dalla Corte, alla moglie, la quale, priva, allo stato, di reddito da lavoro (salvo l'esito diverso di verifiche approfondite, da svolgersi nel corso dell'istruttoria della causa di separazione), ha, tuttavia, contribuito con l'attività di badante alla formazione del reddito familiare; ritenuto, in considerazione della natura familiare della lite e dell'esito della stessa, non completamente favorevole per alcuna delle parti, di compensare tra le parti medesime le spese del giudizio;

P.Q.M.

La Corte così provvede:

- a) accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce l'assegno di mantenimento, posto a carico di [redacted], in favore di [redacted], ad euro 400,00, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat e conferma nel

8 ✓

- resto l'impugnato provvedimento;
b) compensa tra le parti le spese del giudizio.

Napoli, 13-11-2013

Il Presidente est.

Roberto Vigorelli

11 FEB 2014

■ Direzione Amministrativa
dott.ssa Gabriella *[Signature]*